

Cause decise dalla Prima sezione c. l'Italia il 14 novembre 2024

Società Agricola Moceniga Pesca (ricorso n. 13643/22)

Studio medico Crusi (ricorso n. 56161/19)

Centro di fisioterapia Cecilia Surace (ricorso n. 15277/20)

Maltese e altri (ricorsi 31143/20)

SICOP s.r.l. (ricorso 7523/23)

Provvedimento amministrativo illegittimo – Annullamento in sede giurisdizionale amministrativa – Mancato risarcimento del danno - Violazione dell'art. 1 Prot. 1 in tema di diritto di proprietà – Sussiste.

Viola l'art. 1 Prot. 1 alla Convenzione il mancato risarcimento del danno derivante dall'adozione di provvedimenti amministrativi illegittimi (revoca di licenze di pesca, diniego di rinnovo di una concessione per acquacultura, revoca di accreditamento sanitario), poi annullati dal Consiglio di Stato.

Fatto e diritto. Nella prima sentenza, la società ricorrente (l'Agricola Moceniga Pesca), attiva nel settore dell'acquacultura, si era vista revocare licenze di pesca e rigettare la domanda di rinnovo della concessione per acquacultura tra il 9 luglio e il 6 novembre 2003. Aveva impugnato al TAR Veneto questi atti amministrativi ma ne aveva riportato il rigetto; viceversa – in appello – ne aveva ottenuto l'annullamento, con sentenza del Consiglio di Stato del 29 aprile 2005.

Tuttavia, lo stesso Consiglio di Stato – con sentenza del 7 dicembre 2021 – aveva rigettato la domanda risarcitoria, motivando la decisione con la scarsa chiarezza della normativa applicabile alla fattispecie, la quale in definitiva non poteva fondare una condotta colposa dell'amministrazione procedente (alla quale poteva riconoscersi l'errore scusabile).

Il ricorso alla Corte EDU (presentato nel 2022) si basa sulla lamentata violazione dell'art. 1 Prot. 1 (diritto di proprietà e alle poste patrimoniali attive).

La Corte EDU si rifà alla sentenza Carbonara e Ventura c. Italia del 2000 e ribadisce che la scarsa chiarezza delle norme di legge non può ridondare a scapito dei diritti dei cittadini dei Paesi sottoscrittori. Pertanto, la teoria dell'errore scusabile non può costituire una giustificazione per la lesione del diritto al patrimonio a opera di provvedimenti amministrativi illegittimi (v. nn. 13-18 della sentenza).

Ai sensi dell'art. 41 CEDU vengono quindi assegnati alla società ricorrente 110 mila euro a titolo di danni, patrimoniali e non; e 10 mila per le spese.

Nella seconda sentenza, lo studio medico-odontoiatrico ricorrente aveva impugnato – infine – al Consiglio di Stato la revoca regionale della Puglia del suo accreditamento al servizio sanitario nazionale. La giustizia amministrativa aveva annullato il provvedimento con decisione del 28 novembre 2013. Tuttavia, essa aveva anche rigettato la domanda risarcitoria, sulla base dell'argomento che la regione Puglia era incorsa in un errore scusabile.

Analogamente al caso esposto per primo, la Prima sezione della Corte EDU (in composizione ristretta), accoglie il ricorso intentato in base all'art. 1 Prot. 1. Tuttavia, non accorda al ricorrente alcuna somma ex art. 41 CEDU, poiché nessun danno era stato dedotto nel ricorso.

Nella terza sentenza, lo studio fisioterapico aveva impugnato al TAR Puglia (sezione di Lecce) la mancata voltura dell'accreditamento al servizio sanitario nazionale, dalla persona fisica della titolare alla società in accomandita semplice da lei costituita. Il TAR aveva dichiarato illegittimi gli atti amministrativi pertinenti. Tuttavia, il Consiglio di Stato aveva – infine – rigettato (sentenza dell'11 settembre 2019) la domanda risarcitoria, sulla base dell'argomento che la regione Puglia era incorsa in un errore scusabile.

Anche in questo caso, il ricorso basato sull'art. 1 Prot. 1 viene accolto e, ai sensi dell'art. 41 CEDU vengono assegnati alla società ricorrente 554 mila euro a titolo di danni, patrimoniali e non; e 10 mila per le spese.

La quarta sentenza ha ad oggetto la mancata assunzione delle ricorrenti presso il Ministero della difesa, poi dichiarata illegittima dal TAR Lazio. Esse erano quindi state assunte nell'impiego in ritardo e avevano pertanto chiesto il risarcimento del danno. Per il resto il contenuto della pronuncia è identico alle precedenti.

La quinta sentenza è in tutto analoga a quelle sopra sintetizzate.